



Istituto Autonomo Case Popolari

Piazzale Falcone e Borsellino n°15
91100 TRAPANI

AREA FINANZIARIA - SERVIZIO LEGALE E CONTENZIOSO

DETERMINA N. 407 ANNO 2017 DEL 31-05-2017

NUMERO DETERMINA DI AREA: 114

OGGETTO:

CRITERI RELATIVI AI COMPENSI DELL'AVVOCATURA INTERNA NEL CASO DI COMPENSAZIONE DELLE SPESE.

IL DIRETTORE GENERALE
SAVONA PIETRO

PREMESSO che:

- con deliberazione n.133 del 30/12/2016 è stato adottato dal Commissario ad acta il nuovo "Regolamento dell'Avvocatura interna dell'IACP di Trapani e disciplina dell'affidamento degli incarichi legali e per la gestione del relativo Albo";

- che il citato provvedimento, nel revocare il precedente analogo regolamento (deliberazione n.95/2015), ha espressamente richiamato sia la Legge 24/6/2014 n.90 concernente la "Riforma degli onorari dell'Avvocatura Generale dello Stato e delle Avvocature degli Enti Pubblici", sia la Legge 24/7/2012 che ha riconosciuto agli avvocati pubblici "un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta", sia la circolare n. 2523/2016 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani che si è espresso nel senso di un rigoroso rispetto del ruolo sociale dell'Avvocatura anche in relazione alla natura retributiva dei compensi professionali;

PRESO ATTO che nella premessa della citata deliberazione n. 133/2016, con riferimento all'art.9, comma 6 del D.L. n.90/2014, così come convertito dalla L. n.114/2014, si afferma e dispone di dover "provvedere allo stanziamento nel bilancio aziendale delle somme necessarie a corrispondere in favore dell'avvocato dipendente i compensi professionali in tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole all'Amministrazione";

VALUTATO che a tal fine la deliberazione n.133/2016 contiene al numero 2) del dispositivo l'espressa direttiva all'Area Finanziaria "per l'esecuzione degli atti correlati di competenza";

PRESO ATTO che è pacificamente acclarato quanto confermato dal Consiglio di Stato, n.5644 del 30/8/2004 e cioè che "negli enti locali provvisti di avvocatura costituita, devono essere riconosciuti in favore degli avvocati dipendenti -secondo specifica regolamentazione da parte della P.A.- i compensi professionali a seguito di sentenza favorevole per l'ente, anche nel caso di provvedimento giurisdizionale che non contenga la pronuncia sulle spese, ovvero che disponga la compensazione delle stesse";

CONSIDERATO che a far data dalla prima istituzione dell'Ufficio Legale (anno 2007) l'Ente ha progressivamente ridotto il ricorso agli incarichi legali esterni e che, soprattutto a partire dagli anni

2013/2014 e seguenti, il contenzioso è stato di fatto esclusivamente affidato all'avv. Laura Montanti;

Che l'avv. Montanti ha più volte richiesto la liquidazione ed il pagamento di competenze maturate per i casi di giudizi conclusi con la compensazione delle spese di lite e che al riconoscimento di tale diritto non può fare ostacolo il limite di cui al citato comma 6 (stanziamento relativo all'anno 2013);

Che sotto i precedenti profili la giurisprudenza amministrativa, contabile e del lavoro ha ripetutamente affermato che il diritto degli Avvocati Pubblici ad adeguati compensi professionali rappresenta un diritto soggettivo riconosciuto e tutelato direttamente dalla legge e che una lettura restrittiva e non costituzionalmente orientata del citato comma 6 dell'art.9 del D.L.n.90/14 rappresenterebbe una violazione di tale diritto soggettivo ed esporrebbe, per altro, gli Enti ad azioni e rivendicazioni legali dall'esito dannoso (cfr. "Leggioggi", Antonella Maria Trentini, pag.3, nota a parere Corte dei Conti Abruzzo, n.187/2015);

Che a chiarire gli argomenti di cui alla premessa, fra gli altri, si sono espressi i seguenti Giudici:

1) Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, Deliberazione n.49/PAR/2014 del 22/1/2015 nella quale testualmente si legge:, ed ancora :<(…) **appare possibile l'assenza di stanziamenti ad oggetto dettagliato per fare fronte specificamente a spese legali destinate alla propria avvocatura con oneri carico dell'ente (...)>;**

2) Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria, Deliberazione n.82/2015 del 22/12/2015 che così si esprime:<(…)sembra irragionevole che la volontà legislativa di consentire la possibilità di remunerare l'efficiente esercizio della professione legale interna (comportante indubbi vantaggi economici all'ente sotto il profilo di arricchimenti o di mancati impoverimenti) venga frustrata da un errore tecnico verificatosi nella originaria previsione dello stanziamento appostato nell'esercizio precedente>; ; concludendo che **<ben possa l'Ente aumentare le risorse stanziare per il riconoscimento di compensi professionali agli avvocati comunali interni in caso di vittoria con compensazione di spese>;**

Che l'interpretazione del citato limite previsto dal richiamato art. 9 deve essere, pertanto, ossequiosa dei principi costituzionali di ragionevolezza ed uguaglianza, nonché di autonomia degli Enti Locali e, quindi, degli II.AA.CC.PP., nella gestione del proprio bilancio;

Che oltre al rispetto del diritto soggettivo alla retribuzione e della dignità professionale degli Avvocati dipendenti degli Enti Pubblici, nella presente materia occorre avere riguardo alla finalità pubblica di determinare un progressivo e consistente risparmio delle spese legali contraendo in maniera congrua e, ove possibile, in toto il numero degli incarichi a professionisti esterni;

RITENUTO che, date le superiori premesse e valutate le prese di posizione che sull'argomento hanno chiaramente espresso sia la giurisprudenza che la dottrina, ben possa considerarsi e porsi quale corretto e ragionevole parametro finanziario, in linea con le finalità della normativa così come indicate dal citato art. 9, le somme impegnate per spese legali effettuate nel 2013 per incarichi legali esterni pari ad €. 66.971,20;

Tutto ciò premesso e considerato

D E T E R M I N A

Fissare quale corretto e ragionevole parametro finanziario in linea con le finalità della normativa di cui al citato art. 9, l'impegno di spesa assunto nel 2013 per incarichi legali esterni pari ad €. 66.971,20;

TRASMETTERE la presente ai competenti Uffici dell'Area Finanziaria affinché, nei procedimenti di liquidazione e pagamento dei compensi legali all'Avvocatura interna nei casi di compensazione delle spese previsti dal Regolamento vigente, considerino quale limite previsto dall'art.9, comma 6 del D.L. n.90/2014, l'impegno di spesa assunto nel 2013 per incarichi legali esterni pari ad €. 66.971,20;

IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZIARIA
Dott.ssa Nunziata GABRIELE

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Pietro SAVONA